

cati a fitti liberi), deliberarono:

- a) che tali Agenzie, all'atto del trasferimento, dovessero accollarsi un onere pari al doppio del vecchio canone pagato (fitto bloccato) e che la differenza tra il canone previsto dal piano affitti e l'onere di cui sopra dovesse imputarsi all'Istituto;
- b) che uguale trattamento dovesse riservarsi a favore delle Agenzie Generali che trasferissero dipendenti Agenzie Principali in analoghe circostanze;
- c) che di anno in anno dovesse il Comitato Permanente stabilire il coefficiente di aumento a carico delle Agenzie, nella misura considerata sostenibile in base alla valutazione della attività di insieme di ciascuna Agenzia interessata.

Per l'anno 1958 e precedenti fu provveduto con deliberazione del Comitato Permanente in data 2 ottobre 1958.

Occorre ora definire le seguenti situazioni per l'anno 1959:

- 1) Agenzie Generali già beneficiarie del provvedimento

Ritenuto che dette Agenzie possa.